

Associazione contro ogni forma di controllo ed interferenza mentale e neurofisiologica (ACOFoinMENEf)

Statuto

registrato all'Ufficio erariale AGENZIA DELLE ENTRATE

di Venezia 2 - Marghera VE il 2-2-2009

Articolo 1

A seguito dello scioglimento di fatto della Associazione Vittime armi elettroniche-mentali si costituisce per continuarne in forma migliore e compiuta la attività, la **Associazione contro ogni forma di controllo ed interferenza mentale e neurofisiologica** (di seguito detta Associazione), tra cittadini -e italiani-e ed anche provvisoriamente domiciliati-e in Italia (di seguito dette Vittime).

Ne è fondatore Paolo Dorigo, nato a Venezia il 24-10-1959 e residente a Mira –VE- in via Corridoni 4, cui è delegato il ruolo di coordinatore nazionale, sempre che non deleghi per periodi provvisori per motivi particolari legati alla attività della nostra associazione, il compito di coordinamento, ad altra persona, scelta tra le Vittime aderenti ed i sostenitori esterni.

Allo stesso competono la tenuta dei conti, il coordinamento delle attività di sostegno alle Vittime per particolari necessità, la ricezione di donazioni e fondi, allo scopo di perseguire le finalità comuni, riconosciute valide quelle del I Congresso della Associazione Vittime armi elettroniche-mentali svoltosi ad Anzio il 27-28-29 settembre 2007, senza ovviamente alcun fine di lucro, in particolare in relazione a:

1. Reperimento di medici chirurghi, radiologi, orl, e di ogni altra disciplina necessaria, disponibili senza lucro alcuno, data la latitanza istituzionale, *(nonostante i pronunciamenti del Garante per la Privacy già nel 2005, e nonostante la non verificata compatibilità alle leggi internazionali, delle cosiddette "armi non letali", in materia di microchips sottocutanei su esseri umani, e di trasmissioni radio lesive della salute delle persone)*, a reperire compiutamente e ad operare con asportazione di corpi estranei posti fraudolentemente e comunque senza adesione della persona Vittima, generalmente nelle parti uditive, setto nasale, pareti dentali, e parti della testa.
2. Reperimento e attuazione di class-action insieme ad avvocati penalisti e civilisti disponibili a seguire le rivendicazioni e denunce delle Vittime, dietro compenso non superiore al 10% del riconoscimento giuridico a fine causa e senza particolari compensi o forme di rimborso di generiche o non concordate spese.
3. Promozione di una legislazione compatibile ai diritti umani che preveda un archivio pubblico ed in tempo reale delle ricerche scientifiche pubbliche e private nel nostro paese e che escluda la possibilità di importazione di strumentazioni scientifiche non riconosciute compatibili dai nostri organi legislativi con la Costituzione antifascista del 1947.

4. Promozione strumenti di difesa della persona umana da attacchi radio-elettronici a distanza
5. Promozione iniziative di sostegno ed informazione delle ragioni e battaglie della Associazione
6. Promozione di una casa-albergo per le Vittime di attacchi con armi elettroniche-mentali
7. Promozione di attività culturali, musicali, teatrali, per finanziare la attività della Associazione.
8. Tenuta dei siti e pubblicizzazione delle denunce ed informazioni portate avanti dalla Associazione.

A questi compiti concorrono oltre che il Coordinatore nazionale, tutte le Vittime sia liberamente sia in forma coordinata dai Coordinatori regionali, che il I Congresso ha sancito essere:

Per il Nord, Paolo Dorigo, con attribuzioni di responsabilità decentrate per il Nord-Est ed il Nord-Ovest ad altri-e aderenti e-o sostenitori.

Nello specifico, per la Lombardia, il signor Marco Sacchi di Milano.

Nello specifico, per il Piemonte, la signora P.R. di Torino

Nello specifico, la signora Fernanda Ferrari di Genova.

Per l'Emilia e il centro-nord, la signora M.G. di Ravenna coadiuvata nei limiti delle sue possibilità dal signor L.V. di Parma.

Per il centro e il sud e le isole, la signora G.T. di Bari coadiuvata nei limiti delle sue possibilità dal signor D.D. di Napoli.

Altre deleghe specifiche potranno essere date e saranno rese note pubblicamente di volta in volta.

Articolo 2

L'Associazione è dotata di una propria rete di collegamento e di responsabili regionali che perseguono anche lo scopo di frequenti incontri e verifiche delle attività in corso e programmate. Fino a quando la situazione italiana permarrà permeata da forme di sabotaggio ed impedimento alla popolazione di conoscere le nostre battaglie e denunce, si riconosce ai Coordinatori regionali di mantenere nello Statuto l'anonimato, e che pertanto lo Statuto venga pubblicizzato senza alcuni dei loro nomi o con le sole iniziali. Si ammette la possibilità che il coordinatore nazionale, sentitosi con i coordinatori regionali, proceda a sospensioni verso componenti attivi che si dimostrano sufficientemente interferiti da non poter collaborare correttamente agli scopi convenuti. Si ammette la possibilità che il coordinatore nazionale proceda a designare nuovi Coordinatori regionali per singole regioni sinora non coperte da un responsabile.

Articolo 3

Sede legale della Associazione è in via Pascoli 5, Mira, 30034 VE presso la sede veneziana di SLAI Cobas per il sindacato di classe senza alcun onere economico per

l'ospitalità ed i servizi ivi compresi. Si intende che nessun vincolo di dipendenza per nessun motivo potrà darsi tra la Associazione e detta organizzazione.

L'Associazione riceve inoltri postali e donazioni in varie forme che possono convergere unicamente in questi conti:

Conto corrente bancario intestato alla Associazione e con firma al coordinatore nazionale da aprire presso la filiale Unicredit di Mira –VE- via Nazionale

Conto corrente postale intestato a Dorigo Paolo, n°65650418 con la causale "SOTTOSCRIZIONE AVae-m" OPPURE "Per AVae-m", non importa con quali lettere maiuscole o minuscole sia scritto AVae-m.

Postepay intestato a Dorigo Paolo, n° 4023-6004-3497-0291

Articolo 4

Alla Associazione partecipano le Vittime di trattamenti di torture date da mezzi a distanza via radio e-o satellitari, e–oppure da mezzi invasivi (elettrodi, protesi, microchips, ecc.), da persone terze non note o non del tutto note con certezza alle singole Vittime. Qualora una singola Vittima abbia certezze in ordine agli autori delle torture inflitagli è tenuto-a a comunicarlo agli altri Associati.

Alla Associazione non possono partecipare persone che siano coinvolte nelle torture inflitte ad altre persone e– oppure che abbiano avuto innesti di protesi sottocutanee sapendolo preventivamente e–oppure consentendovi precedentemente.

Alla Associazione non possono partecipare cittadini appartenenti a corpi militari o consimili, né a corpi o categorie che partecipano delle attività di giudizio sull'operato di altri cittadini, sempre che non abbiano dato precedentemente le dimissioni e spiegato la propria esperienza di torturati interni alle istituzioni.

Alla Associazione possono partecipare persone che condividono gli scopi ed i fini della Associazione, pur non essendo Vittime.

Articolo 5

Alla Associazione possono contribuire altre persone non indicate nell'articolo precedente, nelle modalità concordate tra gli Associati in sede di Congresso o di riunione regionale.

Articolo 6

La Associazione promuove ogni genere di iniziativa ed attività pubblicamente volta a denunciare le torture tecnologiche e carcerarie, inflitte anche a persone sottoposte a trattamenti "psichiatrici", anche a difesa di Vittime che non partecipano alla Associazione stessa. In tal senso, la Associazione comprende pubblicamente tutte le Vittime che abbiano fornito elementi sufficienti ad essere considerate ognuna un "caso censito" nella AVae-m, pur non essendo tutte queste persone di per ciò solo partecipi all'Associazione, essendo vincolo per la partecipazione, l'aver fatto pubblica denuncia, l'essere disponibili a

class action giuridica penale e civile, ed a partecipare pubblicamente ad iniziative di denuncia ed informazione contro tali nefandezze ignobili.

Articolo 7

Per i caratteri di provvisorietà della vita che le persone aderenti all'Associazione esprimono, l'Associazione non riveste alcun altro suo componente del Coordinatore di incarichi particolari di ordine finanziario, se non, per delega o subdelega, di sottoscrivere per terze persone che lo necessitino, dazioni di denaro non restituibile per le loro necessità di vita. Ogni attività che le persone aderenti all'Associazione svolgano per i fini e gli scopi dell'Associazione stessa, economicamente dispendiosa, è assunta liberamente e senza alcun vincolo né obbligo. La gestione del bilancio è compito del Coordinatore, il quale in presenza di attivo di bilancio è tenuto a darne conto semestralmente agli Associati. Le entrate e le spese dovranno comunque essere documentate agli Associati, mentre si potrà considerare forfettario il contributo a copertura del passivo operato da parte del Coordinatore stesso.

Articolo 8

Al Coordinatore ed ai responsabili regionali spettano i compiti di mantenere nei limiti del rispetto e della correttezza reciproca le relazioni su quanto essi stessi ed altri-e subiscono, nonché mantenere l'unità e l'informazione tra gli aderenti, dando priorità alla conservazione e rafforzamento dell'Associazione stessa ed alla informazione tra gli aderenti.

Articolo 9

Se pure al Coordinatore spettano principalmente i compiti di public relations, l'assistenza alle nuove Vittime e persone probabili tali che contattino l'Associazione, è svolta principalmente dal Coordinatore ma non esclusivamente né obbligatoriamente da egli. Il Coordinatore è tenuto a sostenere le persone Vittime aderenti ed a fornire, ad esse ed ai nuovi casi che si presentano all'Associazione, le informazioni ed il supporto necessario a comprendere la necessità di denunciare pubblicamente questi trattamenti.

Articolo 10

Al Coordinatore spettano anche funzioni organizzative dall'atto di fondazione effettivo, tali da permettere la massima visibilità possibile alle attività della Associazione, ma senza dipendere da alcun Partito, Gruppo, Organizzazione, Ente, Governo od Autorità di qualunque specie e genere. Dopo il 1° Congresso ogni attività deve possibilmente essere portata avanti anche dai responsabili regionali.

L'Associazione dovrà proporre una modifica statutaria per divenire ONLUS e poter permettere ai cittadini di sostenerla mediante trattenuta fiscale del 5 per mille.

Articolo 11

La Associazione ha il fine principale di condurre la società italiana ed europea a liberare se stessa ed il mondo intero da qualunque sistema e mezzo, tecnica e potere, di tortura attuata con qualsiasi mezzo e su chiunque esercitata. L'Associazione non condanna in sé la violenza come mezzo parte delle relazioni sociali tra gli uomini ed i paesi, né intende in

sé dare indicazioni sui suoi limiti o possibilità, comprendendo persone di ambo i sessi e diversi credo e religione e nazionalità, ma intende escludere tra le pratiche possibili a chiunque, in qualunque modo, la violenza prolungata nel tempo sulla persona, ossia la tortura in ogni sua forma.

In questo senso specifica che per tortura intende ogni attività violenta posta continuativamente, non ha importanza per quanto tempo condotta, su di una o più persone, che non possono fisicamente, psichicamente o fisiologicamente sottrarvisi.

Per questo la Associazione combatte anche a fianco delle Associazioni che si esprimono contrarie ad ogni forma di violenza sessuale, pedofilia, ed utilizzo di psicofarmaci di qualsiasi genere, contro ogni forma di internamento "neurologico" non richiesta e controllabile nel tempo senza eccezione alcuna, dal -dalla paziente, nonché per l'abolizione delle norme che prevedono possibile senza pubblico dibattito l'adozione di misure terapeutiche, e per la non applicabilità delle stesse in presenza di obiezione alla psichiatria, la cui mancata legisferazione costituisce per l'Associazione un limite assolutamente inconcepibile e contrario allo spirito della Costituzione antifascista adottata nel nostro paese nel 1947.

Articolo 12

L'Associazione garantisce agli aderenti appoggio medico e legale nei limiti delle proprie possibilità e rapporti, ma non assume alcuna responsabilità in ordine alle specifiche denunce che rimangono di ogni singolo-a aderente non entrando a far parte di class action giuridiche penali e civili, pur difendendo il diritto e garantendolo con propri mezzi, di espressione e pubblicizzazione, delle stesse, a spese zero, per ciascun aderente. L'Associazione si riserva il diritto di costituirsi parte civile nei processi riguardanti ogni singola Vittima contro terze persone responsabili in qualsiasi maniera e parte delle torture inflitte alla singola Vittima stessa.

Articolo 13

L'Associazione mantiene rapporti qualora questo sia possibile, anche con parlamentari italiani ed europei e membri di organizzazioni dei diritti delle Donne e degli Uomini, e con rappresentanti religiosi, che non abbiano dimostrato e fino a che non dimostrino, disinteresse od ostracismo nei confronti dell'Associazione o palese posizione di tipo opposto nel merito di queste armi e strumenti, psichiatria compresa.

Articolo 14

L'Associazione denuncia pubblicamente come inaffidabili ed incoerenti a qualsivoglia genere di democrazia quelle organizzazioni che praticano la tortura e quelle organizzazioni che dimostrano disinteresse ed ostracismo, pur conoscendone le denunce, verso l'attività della Associazione o palese posizione di tipo opposto nel merito di queste armi e strumenti, psichiatria compresa.

Articolo 15

L'Associazione rivendica all'esperienza storica e fondante del nostro paese l'antifascismo ed i principi fondamentali della Costituzione italiana, e si dichiara contraria a qualsivoglia modifica di essi.

Detta Associazione continuerà sino a quando si intenderà necessario, a gestire i siti web www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org e www.avae-m.org . Allorquando si riterrà necessario chiudere questi siti od uno dei due, si procederà a trasferire quanto contenuto in detto-detti siti, in un nuovo sito della Associazione.

L'Associazione fa proprio il precedente programma in dieci punti della AVae-m, pubblicato nei siti internet gestiti dalla Associazione stessa.

Logo provvisorio della Associazione è un disegno opera dell'artista Bafio (Venezia) del 1977 raffigurante il viso di un uomo prima di essere giustiziato, con la bocca e gli occhi bendati da due bende di colore rosso.

Contenuto dei siti, programma, logo e quant'altro potranno venire modificati ad ogni Congresso e secondo i regolamenti che vi saranno adottati. Per nessun motivo potranno venire modificati gli articoli 11, 12, 13, 14 e il primo comma del presente articolo.

Aticolo 16

L'Associazione si riserva il diritto di auto-sciogliersi qualora siano venuti meno i motivi alla base della propria esistenza.

In Mira –VE-, riprodotto il 02-02-2009.

In fede

Il Coordinatore Nazionale

Paolo Dorigo